**CONTRATTO DI APPALTO PROT. [•]**

ad esito della gara europea a procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di supporto e assistenza alle attività istituzionali di IFEL verso i comuni in materia di fabbisogni standard e fiscalità locale” **CIG 9340354FF1**

**Tra**

**L’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale – IFEL** (di seguito denominato anche “IFEL” o “Stazione appaltante”), con sede legale in Roma, P.zza San Lorenzo in Lucina n. 26, C.F. 97413850583, in persona del Direttore, Pierciro Galeone (C.F. GLNPCR60E08L049M);

**e**

**[•]** (di seguito denominata anche “Appaltatore” o “Fornitore”), con sede legale in **[•]**, via **[•]**C.F. e P.IVA **[•]**in persona dell’Amministratore Unico, **[•]**;

 (di seguito collettivamente indicati come le «Parti»)

**Premesso che**

1. a mezzo di Determina a Contrarre del 25.07.2022 - Prot. UC 631/22 - l’IFEL ha avviato una procedura aperta, in unico lotto, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, volta all’affidamento del “servizio di supporto e assistenza alle attività istituzionali di Ifel verso i comuni in materia di fabbisogni standard e fiscalità locale”(di seguito denominato anche il *“*Servizio”), secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel Bando, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato d'oneri e in tutti gli allegati alla documentazione di gara che si richiamano integralmente;
2. IFEL ha approvato le risultanze della procedura di gara e disposto la conseguente aggiudicazione del contratto in favore dell’Appaltatore, quale soggetto che ha espresso l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice;
3. l’Appaltatore ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l’affidamento del contratto e dei requisiti speciali, previsti dal D.lgs. 50/16, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla *lex specialis* dell’affidamento;
4. l’IFEL ha proceduto, anche avvalendosi del Sistema AVC*pass*, alle verifiche sul possesso da parte dell’Appaltatore dei suddetti requisiti, e le stesse si sono concluse con esito positivo,

*oppure*

si è in attesa del rilascio dell’informativa antimafia richiesta alla Prefettura di Roma con nota di Prot. **[•]**, in atti;

1. IFEL, in attesa del rilascio della suddetta documentazione, previa acquisizione di autocertificazione, in atti, prodotta dall’Aggiudicatario nelle forme di cui al D.P.R. 445/00 riguardante l’assenza delle cause ostative di cui all’art. 67 D.lgs. 159/11, procede alla stipulazione del presente contratto sotto “condizione risolutiva” come previsto dall’art. 88, comma 4-bis, del D.lgs. 159/11;
2. l’Appaltatore ha ritualmente prestato in favore dell’IFEL la cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.lgs. 50/16, in atti, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
3. ai sensi dell’art. 31, comma 4, lettera c) del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98, l’IFEL ha provveduto al positivo accertamento della correntezza contributiva dell’Aggiudicatario, mediante l’acquisizione del D.U.R.C. protocollo n. **[•]**;
4. è decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto di cui all’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/16;
5. l’Aggiudicatario dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi Allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente contratto da una parte, e quanto dichiarato dall’Aggiudicatario nella propria Offerta tecnica comprensiva di Allegati, dall’altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta tecnica contenga, a giudizio di IFEL, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente contratto;
6. le Parti, con il presente contratto intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti all’esecuzione della prestazione del Servizio oggetto di affidamento.

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate

**convengono e stipulano quanto segue**

**Art. 1 (*Valore delle premesse e norme regolatrici*)**

1. Le premesse e i documenti di seguito indicati, anche se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:

**Allegato “A”:** Capitolato d’oneri;

**Allegato “B”:** Disciplinare di Gara e relativi allegati;

**Allegato “C”:** Offerta Tecnica ed Economica dell’Appaltatore.

1. L’esecuzione del presente contratto è disciplinata, oltre che da quanto nel medesimo e nei suoi allegati disposto, dalle disposizioni di cui al D.lgs.50/16 s.m.i., da altre disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

**Art. 2*****(Oggetto*)**

1. Il presente contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale generale delle prestazioni oggetto dell’affidamento di cui alla procedura in premessa.
2. L’appalto ha per oggetto la prestazione del “Servizio di supporto e assistenza alle attività istituzionali di IFEL verso i Comuni in materia di Fabbisogni Standard e Fiscalità Locale” volto a garantire la rilevazione di dati, nonché la gestione di flussi di comunicazione tra IFEL e gli Enti Locali, così da assicurare la fornitura e l’acquisizione di informazioni rilevanti sui temi inerenti la finanza e la fiscalità locale. In particolare, l’Aggiudicatario dovrà supportare IFEL nello svolgimento delle seguenti Linee di attività:
* **Linea di attività A:** Assistenza, ai Comuni che ne facciano richiesta, nelle attività di compilazione dei questionari relativi ai Fabbisogni standard e agli obiettivi di servizio di cui ai fondi aggiuntivi stanziati nel Fondo di solidarietà comunale.
* **Linea di attività B:** Rilevazione annuale dei regimi tributari IMU e Tasi applicati da ogni singolo Comune, in attuazione dell’art. 1, co. 383, della L. 228/12.
* **Linea di attività C:** Rilevazione dei regimi tariffari TARI.
* **Linea di attività D:** Aggiornamento annuale della banca dati IFEL contenente l’anagrafica di amministratori, tecnici comunali, e relativi uffici/UOC (es. Sindaco, Assessore al bilancio, Responsabile del servizio finanziario e/o del ragioniere, Responsabile del servizio tributi, Responsabili degli uffici tecnici).
* **Linea di attività E:** Servizi aggiuntivi ovvero attività simili, per natura e tipologia, a quelle di tutte le altre Linee di attività, derivanti da esigenze connesse alle innovazioni del quadro normativo o alle iniziative istituzionali di IFEL e ANCI sempre sui temi inerenti alla finanza e alla fiscalità locale.

Per le specifiche delle suddette Linee di attività si rimanda integralmente all’art. 4 del Capitolato d’oneri (di seguito anche Capitolato).

**Art. 3*****(Durata del contratto ed eventuali proroghe*)**

1. Il presente contratto avrà una durata triennale a decorrere dalla sottoscrizione.
2. L’IFEL si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, la facoltà di prorogare il Servizio alla scadenza del contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/16.
3. L’opzione di cui al precedente comma sarà attuata e formalizzata mediante atto scritto. In tal caso l’Appaltatore sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni del presente contratto.

**Art. 4*****(Corrispettivi, modalità di pagamento e revisione prezzi)***

1. Le Parti dichiarano che il corrispettivo del Servizio è quello stabilito nell’Offerta economica ed è pari, per l’intera durata del Servizio, ad **€** [•] **(euro** [•]**/00)** IVA di legge esclusa, con ribasso globale unico ed incondizionato del [•] sull’importo posto a base di gara, per un impegno globale massimo di [•] giorni/uomo suddiviso per figura professionale di cui alla Tabella A) del Capitolato.
2. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all’esecuzione del Servizio prestato a regola d’arte e nel pieno rispetto delle modalità, delle tempistiche e delle prescrizioni di cui al presente contratto, al Capitolato e, in ogni caso, all’Offerta tecnica.
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente comma 1, l’Aggiudicatario emetterà fattura mensile posticipata, previa produzione e approvazione di un “Report mensile” (di seguito anche il “Report”) relativo a tutte le attività svolte nel periodo di riferimento.
4. Il Report, che dovrà essere presentato entro il 5° giorno solare successivo alla data di fine mese, dovrà riportare una descrizione dettagliata dell’attività svolta con la specifica delle figure professionali utilizzate, il costo unitario per giornate uomo, il numero di giornate uomo effettivamente impiegate e il compenso spettante. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate del Report, saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa.
5. Al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare i dati relativi al Codice Univoco Ufficio **UF2ZG8** e al CIG **9340354FF1**. Pertanto nella fattura elettronica, trovando applicazione le disposizioni relative alla scissione del pagamento dell’IVA dovuta, ai sensi dell’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha modificato il DPR n. 633/1972 introducendo l’art. 17-ter, andrà valorizzato il campo “esigibilità IVA”, con la lettera “S” per indicare, appunto, il regime della scissione dei pagamenti, al quale IFEL è assoggettata dal 1 luglio 2017.
6. L’ammontare delle fatture può essere decrementato in base alle trattenute determinate dall’applicazione delle penali di cui all’art. 6. In caso di contestazione della prestazione, i tempi di liquidazione resteranno sospesi e l’Aggiudicatario nulla dovrà pretendere per il ritardato pagamento.
7. Il pagamento avverrà compiuti gli adempimenti e le verifiche di legge e subordinatamente agli stessi.
8. Sino al 31 dicembre 2023 e fatta salva la proroga della relativa disciplina in materia di obbligatorietà della clausola di revisione prezzi, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei beni/servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, l’Appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell’appalto. In tal caso il RUP procede secondo quanto previsto al successivo punto 9 del presente articolo.
9. Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C. ove nominato, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul presente contratto. L’istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall’appaltatore IFEL si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell’appaltatore il provvedimento determina l’importo della compensazione al medesimo riconosciuta.
10. Sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le forniture/servizi contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d’asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
11. Ove l’Appaltatore abbia iscritto riserve sugli atti dell’appalto, sulla base dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento ai sensi del precedente punto è altresì possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell’articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.
12. È altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.
13. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

**Art. 5 *(Modalità di esecuzione )***

1. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire il Servizio affidatogli con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente contratto e del Capitolato, avvalendosi delle risorse altamente specializzate facenti parte del Gruppo di lavoro indicato in sede di offerta tecnica. In particolare, il Gruppo di lavoro dovrà operare nei termini di cui agli artt. 6, 7, 8 e 9 del Capitolato.
2. In particolare, l’Appaltatore dovrà garantire una serie di attività, come dettagliate e distinte per tutte le Linee di attività di cui all’art. 4 del Capitolato al quale si rimanda integralmente.

**Art. 6 *(Penali)***

1. Il Gruppo di lavoro deve avere un costante approccio di flessibilità e capacità organizzativa, così come indicato all’Art. 7 del Capitolato, al fine di fronteggiare tempestivamente ed efficacemente cambiamenti nei programmi e/o nelle modalità di esecuzione del Servizio.
2. In merito allo svolgimento delle Linee di attività di cui all’Art. 2.2, il livello di servizio richiesto è considerato garantito ove, l’Aggiudicatario esegua le prestazioni contrattuali in modo conforme alle prescrizioni contenute nel Capitolato, nella documentazione di gara, nonché a quanto indicato dall’Aggiudicatario stesso in sede di Offerta tecnica.
3. A fronte di inadempimenti o inefficienze, a seguito di richiesta scritta da parte della Stazione appaltante, l’Aggiudicatario dovrà mettere in atto, entro il termine stabilito nella suddetta richiesta, le opportune azioni correttive dirette a ristabilire la continuità e l’efficienza del Servizio.
4. Per ritardi non giustificati e non giustificabili nell’espletamento delle azioni correttive richieste, è comminata all’Aggiudicatario, una penalità variabile a discrezionale giudizio di IFEL, in ragione della gravità dell’inadempimento, delle conseguenze ad esso connesse, e del ripetersi delle infrazioni nel periodo contrattuale.
5. In caso di violazione delle tempistiche e degli obblighi di cui all’Art. 7, del Capitolato, che si richiama integralmente, IFEL si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:
* una penale pari a **€ 200,00** **(euro duecento/00)** per avvicendamento del personale senza preventiva autorizzazione da parte di IFEL;
* una penale pari ad **€ 400,00** **(euro quattrocento/00)** per mancata sostituzione di una risorsa non gradita;
* una penale pari a **€ 600,00 (euro seicento/00)** per mancata sostituzione di ogni risorsa indisponibile per dimissioni o per causa di forza maggiore (es. malattia, infortunio, ferie ecc.); se trattasi del Coordinatore operativo sono previste maggiorazioni fino ad **€ 1.000,00** **(euro mille/00)** ovvero in base alla severità dell’impatto negativo sull’evento la risoluzione di diritto del contratto, con risarcimento da parte del Fornitore del danno subito;
* una penale pari a **€ 600,00 (euro seicento/00)** per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella sostituzione delle risorse, rispetto al Tempo offerto di sostituzione delle risorse, indicato nell’ Offerta tecnica ovvero superiore a 2 (due) giorni lavorativi.
1. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Stazione appaltante si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto dall’art. 1382 cod. civ. nonché la risoluzione del contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
2. L’ammontare delle penali maturate potrà essere trattenuto da IFEL sull'importo dei corrispettivi contrattuali dovuti all'Aggiudicatario in sede di liquidazione delle fatture, ovvero potrà essere recuperato mediante incameramento della cauzione definitiva, prevista dal contratto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario. In ogni caso, l’ammontare complessivo delle penalità applicate non può superare il 10% del valore dell’appalto. Nell’eventualità che tale condizione si verifichi, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto e all’esecuzione in danno nei confronti dell’Aggiudicatario.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’Aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

**Art. 7 (*Responsabilità dell’Appaltatore e garanzie*)**

1. L’Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d’arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.
2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente contratto.
3. L’Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dall’IFEL e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle stesse.
4. Nel corso dell’esecuzione del presente contratto, l’Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne IFEL dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso IFEL medesima per cause riconducibili alle attività dell’Appaltatore.
5. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente contratto, l’Appaltatore ha regolarmente costituito in favore di IFEL una garanzia ai sensi dell’art. 103 del Codice come indicato nella lettera f) delle premesse del presente contratto, rilasciata in data [•] da [•]n. [•] ed avente scadenza al [•].
6. IFEL, in presenza di inadempimenti dell’Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui all’art. 103, comma 2, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell’inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell’IFEL, l’Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell’IFEL stessa. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.

**Art. 8 *(Trasferimento di*** ***know how)***

1. L’Aggiudicatario si impegna, altresì, ora per allora, a predisporsi, negli ultimi 2 (due) mesi di efficacia del contratto, ovvero nel caso di cessazione anticipata dello stesso, per un passaggio di consegne verso un altro operatore del settore ovvero direttamente verso la Stazione appaltante. In particolare, nella fase di trasferimento del know how l’Aggiudicatario dovrà supportare e facilitare il trasferimento della conoscenza verso un nuovo soggetto, in coerenza con uno specifico “Piano delle attività di trasferimento finale delle conoscenze”, (di seguito anche il “Piano trasferimento attività”), che verrà concordato con IFEL con un ragionevole margine di anticipo.
2. Il Piano trasferimento attività dovrà prevedere almeno quanto di seguito indicato:
* proposta del calendario degli incontri di trasferimento delle conoscenze, con successiva condivisione ed approvazione da parte di IFEL;
* riesame della documentazione esistente e/o produzione di ulteriore materiale esplicativo (es. slide, schemi, etc.);
* partecipazione a riunioni ed incontri, anche con terze parti indicate da IFEL, finalizzate al trasferimento delle conoscenze.
1. La fase di trasferimento del know-how e delle competenze a personale della Stazione appaltante o a terzi da questa designati potrà avere una durata massima di 20 (venti) giorni naturali consecutivi, e potrà prevedere sessioni riassuntive, sessioni di lavoro congiunto, nonché la presenza presso la sede di IFEL.
2. Fino al termine dell’erogazione del Servizio, l’Aggiudicatario sarà comunque tenuto ad erogare, in affiancamento al Fornitore entrante, tutte le attività, oggetto dell’intercorso rapporto contrattuale, fermo restando che in tale periodo lo stesso rimarrà comunque responsabile unico dei livelli di servizio erogati.
3. In ogni caso, al termine del Servizio, l’Aggiudicatario dovrà effettuare la consegna finale a IFEL di tutta la documentazione prodotta nel corso del rapporto contrattuale. In particolare, l’Aggiudicatario è tenuto a consegnare a IFEL il data base di registrazione ticket relativi ai fabbisogni standard e il materiale relativo a ogni rilevazione eventualmente effettuata mediante l’utilizzo di piattaforme esterne (oppure non di proprietà di IFEL e, quindi, dalla stessa non gestite) senza alcun onere aggiuntivo, completo di quanto necessario per un successivo utilizzo autonomo da parte di IFEL, senza quindi necessità di intervento da parte dell’Aggiudicatario. Nel caso di eventuale utilizzo di strumenti strutturati e/o informatizzati, al termine del Servizio dovrà essere effettuata anche la consegna dei dati strutturati secondo un tracciato e nel formato che verrà concordato.

**Art. 9 (*Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari*)**

1. L’Appaltatore, secondo quanto previsto dal Capitolato, si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“*Piano straordinario contro le* *mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*”) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (“*Misure urgenti in materia di sicurezza*”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.

**Art. 10 (*Lavoro e sicurezza*)**

1. L’Appaltatore dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l’intera durata del contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. L’Appaltatore dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 81/08 s.m.i.
3. L’Appaltatore si obbliga verso l’IFEL a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
4. L’IFEL, in caso di violazione da parte dell’Appaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l’Appaltatore si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che l’Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
5. Analogamente, nel caso in cui venga accertato che l’Appaltatore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, l’IFEL sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell’Appaltatore.
6. In caso di mancata regolarizzazione, l’IFEL tratterà definitivamente le somme corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.

**Art. 11 (Recesso)**

1. L’IFEL ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’IFEL
3. In caso di recesso dell’IFEL, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte oltre al decimo dell’importo del Servizio non eseguito. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.

**Art. 12 *(Risoluzione)***

1 IFEL senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore tramite PEC, nei seguenti casi:

a) l’Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione del contratto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;

b) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

 c) qualora, in seguito alle verifiche condotte dalla Prefettura di Roma per il rilascio dell'informazione antimafia, dovessero sussistere nei confronti dell’Aggiudicatario cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/11, ovvero tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto, con conseguente rilascio di informazione interdittiva;

d) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di IFEL;

e) nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo del contratto.

2. Nel caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

**Art. 13 *(Divieto di cessione del contratto e cessione del credito)***

1. E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall’art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

**Art.14 *(Subappalto)***

1. Considerato che all’atto dell’offerta l’Appaltatore [ha inteso/non ha inteso fare ricorso al subappalto], l’Appaltatore medesimo [potrà/non potrà] subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.

**Art. 15 *(Riservatezza)***

1. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.

2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, IFEL ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad IFEL.

**Art. 16 *(Obblighi di comportamento- Anticorruzione e Trasparenza)***

1. L’Aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti, collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento adottato da IFEL consultabile sul sito [www.fondazioneifel.it](http://www.fondazioneifel.it), nella sezione “Amministrazione Trasparente- Atti Generali” e disponibile in copia a seguito di richiesta scritta.
2. L’Aggiudicatario è tenuto, altresì, al rispetto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022/2024. La violazione dei suddetti obblighi può costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., salve le eventuali azioni per accertare ulteriori responsabilità, anche per danno all’immagine.

**Art. 17 (*Spese*)**

1. Sono a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore le spese per la stipulazione del presente contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell’IFEL nelle percentuali di legge.

**Art. 18 (*Foro competente*)**

1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

**Art. 19 (*Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni*)**

1. L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli adempimenti relativi al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («*Codice in materia di Protezione* *dei Dati Personali*») di cui all’allegato privacy.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Roma, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

L’APPALTATORE L’IFEL

Fatto salvo quanto previsto dal Capitolato, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l’Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei sopra elencati articoli del presente contratto e in particolare quelle di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.

Roma, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ L’APPALTATORE